

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione NOEMA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 02/03/2026

Il giorno 2 marzo 2026, alle ore 18.05 presso Via Ariosto 16, Milano, in seguito alla convocazione inviata ai soci tramite email in data 25/02/2026, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione NOEMA con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente Fabrizio Vaccari, il quale nomina per la funzione di segretario Giuditta Comerci, che accetta.

Sono presenti, personalmente o per delega, 29 soci su 38 soci aventi diritto al voto.

Accertato il rispetto delle modalità di convocazione e verificato il quorum costitutivo previsto dal vigente Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente illustra le motivazioni che rendono necessario l'adeguamento e l'approvazione del nuovo Statuto, al fine di conformarlo alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, nonché ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il testo integrale del nuovo Statuto viene letto, discusso e messo a disposizione dei soci.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea passa alla votazione.

L'Assemblea Straordinaria

- visto il testo del nuovo Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- preso atto della necessità di adeguamento alle disposizioni normative vigenti;

DELIBERA

all'unanimità

1. di approvare integralmente il nuovo Statuto sociale, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'assemblea delibera altresì di conferire al Presidente ogni facoltà per:

- depositare lo Statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate;
- presentare l'istanza di iscrizione dell'Associazione al RUNTS – sezione ETS;
- compiere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20,10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, **2**MARZO 2026

Il Presidente

Dott. 

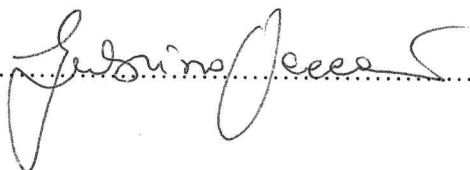
Il Segretario

Dott. 

Allegato A Statuto

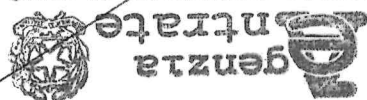
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della Tabella – Allegato B al DPR 642/1972 ed è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Tariffa – Parte Prima, DPR 131/1986.

Il Presidente Dott.



Registrato il presente atto il
al n° mod.
€: ZERO esente
con esatte

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO



**Agenzia
Entrate**

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

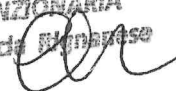
Registrato il presente atto il **4 MAR. 2026**

al n° 211 mod. 3 con esatte

€: ZERO esente

Su delega del Direttore Provinciale

LA FUNZIONARIA

Anna Luda 





NOEMA APS

**ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE
DELLA CULTURA MUSICALE**

Via Inganni n. 76 – 20100 Milano (MI)

Codice Fiscale: 97647690151 – Partita IVA: 12264370961

RUNTS – Sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS) –
Associazione in fase di iscrizione



STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice
del Terzo Settore

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 2.03.2026

STATUTO SOCIALE DI NOEMA APS

Associazione per lo studio e la promozione della cultura musicale
Versione aggiornata ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (CTS)

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), l'associazione di promozione sociale denominata **“Noema – Associazione per lo studio e la promozione della cultura musicale”**, in forma abbreviata **“Noema”**, ai sensi dell'art. 35, comma 5, CTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

L'acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

Possono essere istituite sedi operative o distaccate in Italia o all'estero previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.

Essa opera principalmente nella solidarietà, condivisione e promozione del benessere collettivo attraverso la musica antica e contemporanea e le sue espressioni affini.

Essa opera principalmente nella solidarietà, condivisione e promozione del benessere collettivo attraverso la diffusione della cultura, della musica antica, classica e contemporanea, nonché in ambiti culturali affini, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, promuovendo la partecipazione culturale, la crescita personale e la coesione sociale attraverso la musica e le arti.

Attraverso tali iniziative, l'Associazione promuove la cultura della solidarietà, della partecipazione attiva e della cittadinanza responsabile, favorendo il dialogo interculturale e la crescita personale e comunitaria.

L'Associazione intende:

- prestare servizi musicali e liturgici presso chiese e luoghi di culto del territorio;
- diffondere la cultura musicale come strumento di educazione, solidarietà e dialogo tra le persone;
- promuovere la conoscenza, lo studio e la valorizzazione del patrimonio artistico e musicale e in particolare quello legato alla tradizione milanese e lombarda;

- favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita culturale e musicale, anche attraverso iniziative di tipo sociale, educativo e liturgico;
- collaborare con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università e centri di ricerca;
- promuovere la musica come linguaggio universale di inclusione e di crescita civile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, ai sensi dell'art. 8 CTS.

Gli eventuali avanzi devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività di interesse generale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale solo se **secondarie e strumentali**, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dal D.M. 107/2021.

Art. 3 – Scopi e attività

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017:

- a) prestare servizi musicali e liturgici presso chiese e luoghi di culto del territorio;
- b) promuovere la conoscenza, lo studio e la diffusione della cultura musicale, antica, classica e contemporanea, in particolare quella legata alla tradizione milanese e lombarda;
- c) organizzare concerti, rassegne, festival e stagioni musicali con finalità sociali e solidali;
- d) valorizzare il patrimonio culturale e musicale, materiale e immateriale, con particolare attenzione a quello storico, religioso e artistico del territorio milanese;
- e) promuovere attività educative, formative e di ricerca in campo musicale e culturale, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici, università e istituzioni accademiche;
- f) organizzare seminari, corsi, masterclass, conferenze e laboratori musicali aperti alla cittadinanza;
- g) curare attività editoriali e di pubblicazione (testi, partiture, registrazioni audio e video, contenuti digitali, podcast e affini);
- h) promuovere la partecipazione di gruppi musicali, cori e solisti a eventi culturali, liturgici e sociali, anche a livello nazionale e internazionale;
- i) favorire occasioni di incontro e collaborazione tra musicisti, musicologi, ricercatori, formatori e pubblico, generico e specializzato;
- j) collaborare con enti pubblici, istituzioni religiose e realtà associative per progetti culturali, educativi e sociali;
- k) partecipare a iniziative di co-programmazione e co-progettazione con le pubbliche amministrazioni.

Noema collaborerà sin dalla sua costituzione con l'Ensemble Vocale Harmonia Cordis, curandone la sua attività.

Durata

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Soci requisiti e procedura di ammissione

Art. 5 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore nei rapporti con l'Associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È esclusa ogni forma di discriminazione.

Categoria di soci, diritti e doveri dei soci

Art. 6 L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) **Soci ordinari**, che partecipano attivamente alla vita associativa;
- b) **Soci sostenitori**, che contribuiscono in modo significativo al sostegno economico o alla promozione delle iniziative.

I soci ordinari e i soci sostenitori **hanno uguali diritti e doveri** nei confronti dell'Associazione, compreso:

- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi sociali,
- la possibilità di essere eletti alle cariche associative,
- l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Perdita della qualità di socio

Art. 7. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

Onorari

Art. 8. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di onorari tutte le persone che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico libero e volontario. I onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Volontari

Art. 9. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile

verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 10. Sono organi dell'Associazione ai sensi degli artt. 24 e seguenti del CTS:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere e il Segretario;
- e) l'Organo di controllo e il Revisore legale o Collegio dei revisori, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 CTS.

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti.

L'Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e deve contenere l'indicazione del delegante e delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea deve essere convocata

- almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 12. L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 7;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nel corso dell'assemblea venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in prima convocazione in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione in presenza di almeno la metà dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 18. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero

inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 20. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 21. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 22. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 23. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Patrimonio

Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e , comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

In nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Gli esercizi sociali e il bilancio

Art. 25. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Libri sociali

Art. 26. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 27. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 28. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 14 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Regolamento interno

ART. 30 Il Consiglio Direttivo può proporre regolamenti interni, approvati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 CTS.

Controversie

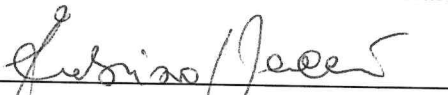
ART. 31 Le controversie tra soci o tra soci e Associazione sono demandate a procedure di conciliazione interna o, in mancanza, al foro competente del luogo in cui l'Associazione ha la sede legale.

Norma finale

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Per approvazione dell'Assemblea dei soci del febbraio 2026

Il Presidente



Il Segretario – Tesoriere

